



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 21/12/2017

Indice

Art. 1– Oggetto

Art. 2– Disposizioni generali

Art. 3– Funzioni

Art. 4– Luoghi di celebrazione

Art. 5– Orario di celebrazione

Art. 6– Tariffe

Art. 7– Organizzazione del servizio

Art. 8– Allestimento della sala

Art. 9– Prescrizioni per l'utilizzo dei luoghi di celebrazione

Art. 10– Matrimonio o costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete

Art. 11– Norme di rinvio

Art. 12– Entrata in vigore e disposizioni finali



Art. 1– Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della celebrazione del matrimonio con rito civile e della costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune di Castelfiorentino così come disciplinati dal Codice Civile nell'apposita sezione IV - Della celebrazione del matrimonio – artt. da 106 a 116, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, riguardante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite.

Art. 2 – Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali gratuite qualora vengano svolte all'interno del Palazzo Comunale ubicato in Piazza del Popolo n. 1, di norma durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile in vigore al momento.

Il matrimonio o la costituzione di unione civile celebrati al di fuori dei casi previsti dal precedente comma sono soggetti al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di una tariffa, come stabilita da una apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 3 – Funzioni

Il matrimonio o la costituzione di unione civile sono celebrati, nel rispetto della normativa vigente:

- dal Sindaco e sulla base di sua apposita e facoltativa delega:

- a) dagli Assessori e Consiglieri Comunali;
- b) da un Ufficiale di Stato Civile o da altro dipendente comunale a tempo indeterminato;
- c) da cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 4 – Luoghi di celebrazione

Il matrimonio civile o la costituzione di unione civile possono essere celebrati, su domanda degli interessati, oltre che all'interno del Palazzo Comunale ubicato in Piazza del Popolo n. 1, anche in luoghi idonei presso strutture private o di proprietà comunale, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di "casa comunale".

Per "casa comunale" deve intendersi un edificio/luogo che sia nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione Comunale con carattere di ragionevole continuità temporale e che sia dedicato in via non occasionale alla celebrazione di matrimoni e alla costituzione di unioni civili.

Qualora uno degli sposi o delle parti costituenti un'unione civile sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati al comma 1, a causa di documentata infermità o altro impedimento, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova il soggetto impedito per celebrarne il matrimonio o la costituzione di unione civile, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.



Art. 5 – Orario di celebrazione

I matrimoni civili o la costituzione di unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli Amministratori, dei luoghi interessati, del personale degli uffici comunali eventualmente coinvolti e previo eventuale pagamento della relativa tariffa, stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.

La celebrazione di matrimoni civili o la costituzione di unioni civili da parte di ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunale può essere vincolata all'orario di servizio del personale comunale.

Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste: 1° e 6 gennaio, la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo), il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8, il 25 e 26 dicembre.

La celebrazione dei matrimoni ovvero la costituzione di unioni civili è inoltre sospesa il 1° febbraio, festa del Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Art 6 – Tariffe

La celebrazione del matrimonio civile o la costituzione di unione civile è gratuita nei casi di cui al precedente art. 2, comma 1.

Per la celebrazione di matrimoni o la costituzione di unioni civili presso uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite con deliberazione dalla Giunta Comunale. Le predette tariffe sono da considerarsi valide finché non siano variate con successivo atto.

L'importo della tariffa potrà essere differenziato secondo l'orario e il luogo di svolgimento del servizio e la residenza degli interessati.

Art. 7– Organizzazione del servizio

La Giunta Comunale con propria deliberazione provvede all'organizzazione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili, tenuto conto dei luoghi di celebrazione individuati, degli uffici coinvolti nell'organizzazione, delle tempistiche relative alle diverse procedure.

La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili può essere comunque effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data dell'evento all'ufficio competente da parte di uno degli interessati.

L'ufficio competente, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

Nei casi in cui sia previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non presenteranno la ricevuta di avvenuto pagamento.



Il mancato pagamento al 15° (quindicesimo) giorno antecedente la data fissata per la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune, sarà il Comune stesso a provvedere alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 8 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio o si costituisce un'unione civile con ulteriori arredi e addobbi, compatibili con le caratteristiche storico – artistiche del luogo prescelto, che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Castelfiorentino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 9 – Prescrizioni per l'utilizzo dei luoghi di celebrazione

E' vietato spargere riso, coriandoli, confetti, petali di fiori ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia; è vietato l'uso di candele o ceri, di razzi o altro materiale pirotecnico all'interno delle sale utilizzate per l'evento.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile o per la costituzione dell'unione civile una somma, stabilita con apposita deliberazione di Giunta, a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 10 - Matrimonio o costituzione di unione civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi o le parti della costituenda unione, i loro testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri e non siano in grado di comprendere la lingua italiana, essi devono provvedere al reperimento di un interprete che dovrà assisterli nel corso della cerimonia, come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000. L'eventuale costo del servizio di interpretariato rimane a carico degli interessati.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione e comunque previo accordo con il predetto ufficio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.



Art. 11 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia di matrimonio civile e costituzione di unione civile.

Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore come espresso nella delibera consiliare di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti e in particolare il precedente regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, di cui alla deliberazione consiliare n. 23 del 26/06/2008.